

# Memento Pratico

Ipsa-Francis Lefebvre

## PROCEDURA CIVILE

Luglio 2015

DL 83/2015:  
le novità in materia di processo esecutivo  
e di processo civile telematico

---

## Memento Procedura Civile 2015

### DL 83/2015: le novità in materia di processo esecutivo e di processo civile telematico

SOMMARIO	
<b>A. Processo di esecuzione</b>	2
a. Regole generali	2
b. Esecuzione mobiliare	5
c. Esecuzione presso terzi	7
d. Esecuzione immobiliare	9
e. Opposizione all'esecuzione	16
<b>B. Processo civile telematico (PCT)</b>	17

È stato emanato il Decreto Legge 83/2015 (di seguito DL 83/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2015 n. 147) intitolato: "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

In generale il decreto è applicabile dal 27 giugno 2015 ma per molte delle norme aggiunte o modificate sono previste differenti date di entrata in vigore. Entro il 26 agosto 2015 il decreto deve essere convertito in legge, è quindi possibile che, in tale sede, siano apportate delle modifiche.

Di seguito esaminiamo le novità che riguardano il processo esecutivo e il processo civile telematico (PCT).

---

### A. Processo di esecuzione

---

#### a. Regole generali

**7164**

#### **Vendita forzata**

Il giudice può disporre la vendita **con incanto** solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato (secondo i criteri indicati all'art. 568 c.p.c. sost. dall'art. 13 c. 1 lett. o DL 83/2015) (art. 503 c. 2 c.p.c. introdotto dall'art. 19 DL 132/2014 conv. in L.162/2014). **A partire dal** 27 giugno 2015, tale norma si applica anche ai procedimenti già iniziati alla data dell'11 dicembre 2014 (data di entrata in vigore della norma).

**art. 23 c. 11 DL 83/2015**

**7022**

## **Contenuto dell'atto di precetto**

A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2015, l'atto di precetto dovrà contenere l'**ulteriore avvertimento** che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di **sovraindebitamento** concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore.

La **manca**za di questo avvertimento comporterà la nullità del precetto.

*art 480 c. 2 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. a DL 83/2015*

**3330, 7054, 7286, 7518, 7298**

## **Pubblicità dell'atto esecutivo**

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia occorre pubblicare un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico. Il DL 83/2015 prevede due tipi di pubblicità con due entrate in vigore diverse.

### **Pubblicità sui quotidiani**

Per le **vendite** disposte a partire **dal 27 giugno 2015**, il giudice può disporre, **su istanza** del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, che tale avviso, su cui si deve omettere l'indicazione del debitore, sia inserito almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte su **quotidiani** di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata oppure, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.

Sono equiparati ai quotidiani: i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella **zona interessata**.

### **Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche**

L'avviso dovrà essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in una area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (art. 490 c. 1 c.p.c.).

In caso di **mancata pubblicazione** nel termine stabilito dal giudice, il giudice stesso, con ordinanza, dichiarerà l'estinzione del processo esecutivo (secondo quanto indicato all'art. 630 c. 2 c.p.c.), a meno che la pubblicazione non sia stata effettuata per malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, attestata dal responsabile dei sistemi automatizzati del Ministero della giustizia (art. 161 quater disp.att. c.p.c. introd. dall'art. 14 c. 1 lett. c DL 83/2015). Contro l'ordinanza del giudice il debitore, il creditore pignorante o i creditori intervenuti potranno proporre **reclamo** (secondo quanto indicato all'art. 630 c. 3 c.p.c.).

Tali norme **entreranno in vigore** decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU delle specifiche tecniche previste dal nuovo art. 161 quater disp.att. c.p.c. (art. 23 c. 2 DL 83/2015).

Per le **procedure esecutive** iniziate **dal 27 giugno 2015**, la **pubblicazione avviene a cura** del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissario o, in mancanza, del creditore procedente secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (da emanarsi con decreto del medesimo Ministero entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2015).

Dal 27 giugno 2015 per la pubblicazione sul portale il creditore procedente deve pagare un **contributo unificato** di 100 euro (*nota: è evidente però che l'applicazione pratica di tale norma sarà posticipata alla data di entrata in vigore della norma che impone tale pubblicità*). Quando la vendita è disposta in

**più lotti** il contributo deve essere pagato per ogni lotto. Il contributo è adeguato con decreto del Ministero della giustizia ogni 3 anni in relazione alla variazione ISTAT. In caso di beni immobili o mobili registrati, la mancata prova del pagamento del contributo unificato impedisce la pubblicazione dell'avviso (l'applicazione pratica di tale norma è comunque posticipata all'entrata in vigore delle norme che prevedono la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche).

**art. 490 c. 1 e 3 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. b DL 83/2015 e**

**art. 631 bis c.p.c. introd. dall'art. 13 c. 1 lett. ee DL 83/2015 e**

**art. 161 ter disp.att. c.p.c. introd. dall'art. 14 c. 1 lett. a DL 83/2015 e**

**art. 18 bis DPR 115/2002 introd. dall'art. 15 DL 83/2015**

## 7058 e s.

### Ricerca telematica dei beni da pignorare

Per le **vendite disposte dal 27 giugno 2015**, **qualsiasi creditore** (e non solo più quello procedente) può fare istanza al fine di essere **autorizzato** dal giudice alla ricerca telematica dei beni del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario.

L'**istanza può essere proposta** decorso il termine per l'adempimento indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla sua notifica. Se vi è **pericolo nel ritardo**, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Se vi è pericolo nel ritardo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda a pignoramento.

Se le **strutture tecnologiche** necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati **non sono funzionanti**, dal 27 giugno 2015 il creditore può essere autorizzato a **consultare personalmente** le banche dati telematiche. Tale possibilità:

- **riguarda solo** l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico (PRA) e le banche dati degli enti previdenziali (ossia le banche dati previste dall'art. 492 bis c.p.c.);

- **si applica fino all'adozione** del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che attesti la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati (da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto che stabilisce le modalità di accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 quater disp.att. c.p.c.).

Questa norma perde efficacia in caso di mancata adozione del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2015.

**art. 492 bis c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett ff DL 83/2015 e**

**art. 155 quinques disp.att. c.p.c. modif. dall'art. 14 c. 1 lett a DL 83/2015**

## 7174

### Conversione del pignoramento

Prima che sia emessa l'ordinanza con la quale è disposta la vendita o l'assegnazione dei beni, il **creditore può chiedere** la conversione del pignoramento, al fine di evitare l'esecuzione. Il giudice quindi autorizza il debitore a sostituire il bene sottoposto a pignoramento con una somma di denaro.

Per le vendite disposte **a partire dal 27 giugno 2015**, se ricorrono giustificati motivi, il giudice può disporre che il debitore versi, con **rateizzazioni mensili** entro il termine massimo di 36 mesi, la somma determinata dal giudice nell'istanza di conversione (ai sensi dell'art. 495 c. 3 c.p.c.) maggiorata degli

interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o, in difetto, al tasso legale. La rateizzazione può quindi essere disposta sia che l'esecuzione verta su beni immobili che mobili.

Ogni 6 mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore (secondo le norme dettate in materia di distribuzione delle somme ricavate, ai sensi dell'art. 510 c.p.c.).

**art. 495 c. 4 c.p.c. sostit. dall'art. 13 c. 1 lett. c DL 83/2015**

## 7158 e 7160

### Termine per presentare l'istanza di assegnazione

Salvo il caso in cui i beni pignorati sono deteriorabili o sottoposti a pegno o ipoteca, per le **procedure esecutive iniziate a partire dal 27 giugno 2015** il **creditore** può presentare istanza di assegnazione o di vendita del bene:

- una volta **decorsi** almeno 10 giorni dal pignoramento (art. 501 c.p.c.);
- entro il **termine massimo** di 45 giorni dal pignoramento stesso, diversamente esso perde efficacia.

**art. 497 c. 1 c.c. modif. dall' art. 13 c. 1 lett. d DL 83/2015**

---

## b. Esecuzione mobiliare

## 7248

### Nomina del custode

Al momento dell'accesso ai luoghi dove si esegue il pignoramento, l'**ufficiale giudiziario** procedente nomina, anche su indicazione del creditore, il custode.

**A partire dal 27 giugno 2015**, il custode deve essere iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e la vendita di beni mobili pignorati.

**art. 169 sexies disp.att. c.p.c. introd. dall'art. 14 c. 1 lett. d DL 83/2015**

## 7292

### Vendita telematica dei beni pignorati

In relazione **alle** vendite con modalità telematiche il Ministro della giustizia ha con proprio decreto previsto le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento della vendita di beni mobili.

È previsto che se occorre queste regole sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche (istituito dall'art. 13 c. 1 lett. ee e 14 c. 1 lett. c DL 83/2014) e il portale dei gestori delle vendite telematiche.

Tale norma **entra in vigore decorsi** 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp.att. c.p.c.

**art. 161 ter c. 2 disp.att. c.p.c. modif. dall'art. 14 c. 1 lett. b DL 83/2015**

**7296**

### **Pignoramento: rateizzazione del prezzo**

**Salvo il caso** in cui vi sia un intervento di altri creditori ed i beni siano pari o inferiore a 20.000 euro (ai sensi dell'art. 525 c. 2 c.p.c.), per le vendite disposte **a partire dal** 27 giugno 2015 il giudice può disporre che il prezzo sia versato ratealmente entro un termine non superiore a 12 mesi; si applicano in quanto compatibili le norme che riguardano la vendita con incanto (artt. 569 c. 3 terzo periodo c.c., art. 574 c. 1 secondo periodo e art. 587 c. 1 secondo periodo c.p.c. introd. dall'art.13 DL 83/2015).

Il giudice dispone che sia sempre effettuata la **pubblicità** nel portale delle vendite pubbliche (previsto dall'art. 490 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. b DL 83/2015).

Tale norma **entra in vigore** decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU delle specifiche tecniche (previste dall'art. 161 quater disp.att. c.p.c.).

*art. 530 c.p.c. modif. dall'art.13 lett. e DL 83/2015*

**7306**

### **Pignoramento: fissazione della vendita senza incanto**

Il giudice nel provvedimento con cui dispone la vendita senza incanto dei beni pignorati:

a) **affida** la vendita, affinché trovi l'acquirente, in alternativa:

- a un **istituto** di vendite giudiziarie;

- a un **commissionario** che dev'essere iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di beni mobili pignorati (art. 169 sexies disp.att. c.p.c. introd. dall'art. 14 c. 1 lett. d DL 83/2015, elenco in vigore dal 27 giugno 2015). Tale norma **si applica dall'**entrata in vigore della legge di conversione del DL 83/2015;

b) fissa il **prezzo** minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita;

c) può imporre al commissionario una cauzione;

d) per le vendite disposte dal 27 giugno 2015 **deve fissare**:

- il numero complessivo degli esperimenti di vendita, non inferiore a 3;

- i criteri per determinare i relativi ribassi;

- le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita;

- il termine finale, non inferiore a 6 mesi e non superiore a 1 anno, alla cui scadenza il soggetto incaricato deve restituire gli atti in cancelleria.

Se gli atti sono restituiti alla cancelleria e non c'è istanza di integrazione del pignoramento (ai sensi dell'art. 540 bis c.p.c.), il giudice dispone la chiusura anticipata del processo (anche se non vi sono i presupposti indicati all'art. 164 bis disp.att. c.p.c.).

*art. 532 c. 1 e 2 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. f DL 83/2015*

**7308**

### **Vendita senza incanto: attività del commissionario**

Per le **vendite disposte a partire dal** 27 giugno 2015, se la vendita senza incanto **non avviene nel termine** fissato dal giudice nel provvedimento che la dispone (ai sensi dell'art. 532 c. 2 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. f DL 83/2015), il commissionario deve restituire gli atti in cancelleria e fornire la prova dell'attività specificamente svolta in relazione al tipo di bene al fine di reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta dal giudice.

*art. 533 c. 2 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. g DL 83/2015*

**7312**

### **Delega delle operazioni di vendita**

Per le vendite disposte **a partire dal** 27 giugno 2015, il giudice dell'esecuzione con il provvedimento con cui dispone la vendita **con o senza incanto** delega le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti in pubblici registri. Egli deve quindi sempre delegare le operazioni di vendita e non ha più l'obbligo di sentire le parti preventivamente.

A partire dalla stessa data, quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono **difficoltà**, sia il professionista delegato che il commissario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, che provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre **reclamo** contro tale decreto e contro gli atti del professionista o del commissario con ricorso allo stesso giudice, che provvede con ordinanza: contro il provvedimento del giudice è possibile proporre reclamo (ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.), e non più opposizione agli atti esecutivi (vecchio art. 534 ter c. 2 c.p.c. che richiamava l'art. 617 c.p.c.).

*art. 534 bis c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. h DL 83/2015 e*

*art. 534 ter c.p.c. modif. dall'art.13 c. 1 lett. i DL 83/2015*

---

## **c. Esecuzione presso terzi**

**7330, 7332, 7334, 7346**

### **Pignoramenti di pensioni e stipendi**

Per le procedure esecutive iniziate **a partire dal** 27 giugno 2015 cambiano le regole sul pignoramenti di pensioni, stipendi e altre somme ad essi assimilati. In particolare, viene modificata la parte di stipendio o pensione che può essere pignorata, come indicato nelle tabelle che seguono.

Il pignoramento effettuato in **violazione dei limiti** previsti comporta la parziale inefficacia del pignoramento (si desume che sia efficace nella sola misura in cui rispetta i limiti previsti dalla legge). L'inefficacia (parziale) è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

In merito agli **obblighi di custodia del terzo pignorato**, la norma stabilisce che operano nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. (e dalle speciali disposizione di legge); non operano nel caso di accredito della pensione o dello stipendio su c.c. bancario o postale in data anteriore al pignoramento.

Si considerano **assimilati alle pensioni**, le indennità che tengono luogo di pensione e gli assegni di quiescenza. Si considerano assimilati **agli stipendi**, i salari, le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Pensioni e somme assimilate			
Come viene riscossa	Quando viene riscossa	Base pignorabile	Quanto della base pignorabile può essere realmente pignorato
<b>Accredito</b> su c.c. bancario o postale intestato al debitore (1)	in data anteriore al pignoramento	pensione mensile – (misura massima assegno sociale mensile x 3) (2)  <b>Esempio:</b> 1500 euro di pensione – (448,51 x 3) = 154,47 euro	tutta la somma di denaro risultante come base pignorabile
	alla data del pignoramento o successivamente	pensione mensile – (misura massima dell'assegno sociale mensile + 1/2) (2)  <b>Esempio:</b> 1500 euro di pensione – (448,51 + 1/2) = 827,24	nei <b>limiti generali</b> (indicati dall'art. 545 c. 3, 4, 5 c.p.c.), ossia: a) per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato; b) per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5; c) per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile; d) per ogni altro credito nel limite di 1/5; [sono salvi i limiti indicati in norme speciali]
<b>Altre modalità di riscossione</b> (ad esempio, riscossione in contanti presso l'ufficio postale)	–	pensione mensile – (misura massima dell'assegno sociale mensile + 1/2) (2)  <b>Esempio:</b> 1500 euro di pensione – (448,51 + 1/2) = 827,24	nei <b>limiti generali</b> (indicati dall'art. 545 c. 3, 4 e 5 c.p.c.), ossia: a) per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato; b) per i crediti dello Stato, Province o Comuni, nel limite di 1/5; c) per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile; d) per ogni altro credito nel limite di 1/5; [sono salvi i limiti indicati in norme speciali]

(1) L'accredito sul c.c. bancario o postale è **obbligatorio** per tutte le pensioni di importo superiore ai 1.000 euro (ai sensi dell'art. 12 DL 201/2011conv. in L. 214/2011).

(2) L'**assegno sociale** per l'anno 2015 e per una sola persona è pari ad euro 5.830,63 annui (ossia 448,51 euro mensili per 13 mensilità) (Circolare INPS 9 gennaio 2015 n. 1).



Stipendio e somme assimilate			
Come viene riscosso	Quando viene riscosso	Base pignorabile	Quanto della base pignorabile può essere realmente pignorato
Accredito su c.c. bancario o postale intestato al debitore	in data anteriore al pignoramento	stipendio mensile – (misura massima assegno sociale mensile x 3) <b>(1)</b>  <b>Esempio:</b> 1500 euro di stipendio – (448,51 x 3) = 154,47 euro	tutta la somma di denaro risultante come base pignorabile
	alla data del pignoramento o successivamente	intera somma accreditata a titolo di stipendio	nei <b>limiti generali</b> (indicati dall'art. 545 c. 3, 4, 5 c.p.c.), ossia: a) per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato; b) per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5; c) per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile; d) per ogni altro credito nel limite di 1/5; [sono salvi i limiti indicati in norme speciali]
<b>(1)</b> L'assegno sociale per l'anno 2015 e per una sola persona è pari ad euro 5.830,63 annui (ossia 448,51 euro mensili per 13 mensilità) (Circolare INPS 9 gennaio 2015 n. 1).			

**art. 545 c. 6 e 7 c.p.c. introd. dall'art. 13 c. 1 lett. l DL 83/2015 e  
art. 546 c. 1 c.p.c. introd. dall'art. 13 c. 1 lett. m DL 83/2015**

## d. Esecuzione immobiliare

**7428**

### Esecuzione su beni del debitore indisponibili o donati

Per le procedure esecutive iniziate **a partire dal 27 giugno 2015** (nota: l'art. 23 c. 6 DL 83/2015 fa riferimento all'art. 12 c. 1 lett. b DL 83/2015, che però non esiste, si può pertanto ritenere che la norma si riferisca all'intero art. 12 c. 1), il **creditore può pignorare**, entro determinati limiti, i beni immobili o mobili registrati sui quali il debitore ha creato un vincolo di indisponibilità o che sono oggetto di

donazione, **anche quando** non è ancora intervenuta una sentenza che abbia dichiarato inefficace l'atto del debitore.

Per poter procedere al pignoramento, occorrono tutti i seguenti **requisiti**:

a) l'atto del debitore deve essere:

- pregiudizievole per il creditore;
- compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del diritto di credito.

b) il creditore deve:

- essere munito di titolo esecutivo;
- aver trascritto l'atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

Tale norma si applica anche al creditore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, **interviene nell'esecuzione** promossa da un altro creditore.

In caso di donazione, l'esecuzione si attua nella forma dell'espropriazione presso terzi; in tutti gli altri casi si seguono le regole proprie a ciascun bene.

Il debitore, il terzo esecutato e qualsiasi altro interessato alla conservazione del vincolo può proporre **opposizione** quando contestano l'esistenza dei requisiti richiesti nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del debitore.

L'**importanza di questa norma** si evidenzia per quanto riguarda, ad esempio:

- gli immobili assoggettati al regime del **fondo patrimoniale** (art. 170 c.c.), costituito dai coniugi sui beni destinati ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). In genere, tali immobili sono impignorabili se il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (Cass. 15 marzo 2006 n. 5684), salvo se il fondo patrimoniale è dichiarato inefficace nei confronti del creditore, a seguito di azione revocatoria ordinaria (Cass. 23 settembre 2004 n. 19131) in quanto dolosamente preordinato in pregiudizio alle ragioni creditorie (art. 2901 c.c.).

- i beni assoggettati al **Trust** grazie al quale un soggetto affida dei beni ad un terzo per impiegarli, in base a regole dal primo dettate, in favore di uno o più beneficiari oppure per il raggiungimento di un determinato scopo.

La norma permette quindi di sottoporre i beni vincolati al fondo patrimoniale o al Trust senza dover aspettare l'esito della **revocatoria ordinaria**, con notevole risparmio di tempo.

**art. 2929 bis c.c. introd. dall'art. 12 DL 83/2015**

**7494**

## **Deposito della documentazione catastale**

Per le **procedure esecutive** iniziate **a partire dal** 27 giugno 2015, il creditore deve depositare gli allegati all'istanza di vendita (estratto catastale e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento) entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita.

I creditori o l'esecutato possono fare istanza al giudice dell'esecuzione per la **proroga** del termine purché ricorrano dei giusti motivi. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine e può essere **concessa** una sola volta e per una durata non superiore ad ulteriori 60. Se il giudice ritiene che il creditore debba completare la documentazione depositata, gli assegna un termine di 60 giorni per provvedere all'integrazione.

In precedenza era previsto un termine di 120 giorni per il deposito della documentazione, prorogabile di ulteriori 120 giorni.

**art. 567 c. 2 e 3 c.p.c. sost. dall'art. 13 c. 1 lett. n DL 83/2015**

## 7500

### Determinazione del valore dell'immobile

Per le **vendite** disposte **a partire dal** 27 giugno 2015, ai fini dell'espropriazione immobiliare, il giudice determina il valore dell'immobile da sottoporre ad esecuzione forzata avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto (nominato ai sensi dell'art. 569 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. p DL 83/2015).

Per determinare il **valore di mercato**, l'esperto calcola la superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo. L'esperto deve procedere quindi agli **adeguamenti** e alle **correzioni** di stima (compresa la riduzione di valore di mercato per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto).

L'esperto deve precisare gli adeguamenti e correzioni in maniera analitica, distinguendo:

- gli oneri di regolarizzazione urbanistica;
- lo stato di manutenzione e d'uso;
- lo stato di possesso;
- i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo;
- le eventuali spese condominiali insolute.

**art. 568 c.p.c. sost. dall'art. 13 c. 1 lett. o DL 83/2015**

## 7498, 7504

### Nomina dell'esperto e fissazione dell'udienza

Per le **vendite** disposte **a partire dal** 27 giugno 2015, il giudice nomina l'esperto per la valutazione economica dell'immobile entro 15 giorni dall'avvenuto deposito dei documenti catastali e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori non intervenuti (ai sensi dell'art. 498 c.p.c.). L'esperto presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione.

Tra la data del provvedimento che fissa l'udienza e la data dell'udienza stessa non possono decorrere più di 90 giorni.

**art. 569 c. 1 c.p.c. sost. dall'art. 13 c. 1 lett. p DL 83/2015**

## 7512

### Fissazione e svolgimento dell'udienza di vendita

Per le **vendite** disposte **a partire dal** 27 giugno 2015, se il giudice dispone la vendita con ordinanza, fissa un **termine** non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni entro il quale possono essere proposte offerte di acquisto (ai sensi dell'art. 571 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. q DL 83/2015).

Il giudice, con la medesima ordinanza, deve **stabilire**:

- le modalità con cui deve essere prestata la cauzione;
- se la vendita è fatta in uno o più lotti;
- il prezzo base (determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.);
- il termine, non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

Inoltre, il giudice **fissa**, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti (di cui all'art. 573 c.p.c.).

In presenza di giustificati motivi, il giudice può disporre che il versamento del prezzo avvenga **ratealmente** ed entro un termine non superiore a 12 mesi.

Il giudice provvede alla **vendita con incanto** (ai sensi dell'art. 576 c.p.c.) solo quando ritiene probabile che la vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene (determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.).

**art. 569 c. 1 e 3 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. p DL 83/2015**

## 7512

### Vendita telematica dei beni pignorati

In relazione **alle** vendite con modalità telematiche il Ministro della giustizia ha con proprio decreto previsto le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento della vendita di beni immobili.

È previsto che se occorre queste regole sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche (istituito dall'art. 13 c. 1 lett. ee e 14 c. 1 lett. c DL 83/2014) e il portale dei gestori delle vendite telematiche.

Tale norma **entrerà in vigore decorsi** 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp.att. c.p.c.

**art. 161 ter c. 2 disp.att. c.p.c. modif. dall'art. 14 c. 1 lett. b DL 83/2015**

## 7526

### Esame delle offerte

Per le vendite disposte **a partire dal** 27 giugno 2015, l'offerta di acquisto è inefficace nei seguenti casi (art. 571 c. 2 c.p.c.):

- 1) se perviene **oltre il termine** stabilito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita;
- 2) se è **inferiore** di oltre 1/4 al prezzo stabilito nell'ordinanza;
- 3) se l'offerente **non presta cauzione**, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, ovvero provveda al versamento in misura inferiore a 1/10 del prezzo da lui proposto.

**art. 571 c. 2 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. q DL 83/2015**

## 7532

### Vendita senza incanto in presenza di offerta unica

In presenza di un'unica offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti ed i creditori iscritti non intervenuti (art. 572 c. 1 c.p.c.) e, per le **vendite** disposte **a partire dal** 27 gennaio 2015, prende i seguenti provvedimenti:

a) se l'offerta è **pari o superiore** al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, accoglie l'offerta;

b) se l'offerta è **inferiore** al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore a 1/4: il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione (ai sensi dell'art. 588 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. v DL 83/2015).

**N.B.** Per le vendite disposte **prima del 27 giugno 2015**, si precisa che, nel **caso indicato alla lett b)** si applicano le seguenti discipline:

- per i procedimenti iniziati **dall'11 dicembre 2014**: il giudice non può dar luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore base del bene (determinato secondo i criteri indicati all'art. 568 c.p.c.) (art. 572 c. 3 c.p.c. modif. dall'art. 19 DL 132/2014 conv. in L. 162/2014);
- per i procedimenti iniziati **fino al 10 dicembre 2014**: il giudice rigetta l'offerta se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi sia seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In entrambi i

casi, il giudice dispone l'incanto alle condizioni e con i termini già fissati con l'ordinanza di vendita (vecchio art. 572 c. 3 c.p.c.).

**art. 572 c. 2 e 3 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. r DL 83/2015**

## 7534

### **Vendita senza incanto: pluralità di offerte**

**Per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015**, in presenza di più offerte il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una **gara** sull'offerta più alta.

Se la gara **non ha luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice quando ritiene che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, alternativamente:

- nel caso di più offerte di valore diverso, dispone la vendita a favore del miglior offerente;
- nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.

Per individuare l'**offerta migliore**, il giudice tiene conto:

- dell'entità del prezzo;
- delle cauzioni prestate;
- delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento;
- di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

**art. 573 c. 1 e 2 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. s DL 83/2015 e**

**art. 573 c. 3 c.p.c. introd. dall'art. 13 c. 1 lett. s DL 83/2015**

## 7536

### **Vendita senza incanto: accettazione dell'offerta**

Il giudice, accettando l'offerta, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto di trasferimento.

Per le vendite disposte **a partire dal 27 giugno 2015**, quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto il versamento del prezzo in modo rateale, con lo stesso decreto con cui accetta l'offerta il giudice può **autorizzare l'aggiudicatario** che ne ha fatto richiesta a immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una **fideiussione** autonoma, irrevocabile e a prima richiesta.

La fideiussione è **rilasciata a favore** della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento che dispone il nuovo incanto (in seguito all'inadempimento dell'aggiudicatario: art. 587 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. u DL 83/2015) e del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile.

La fideiussione è **escussa dal** custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.

Tale fideiussione deve essere **rilasciata da** una banca o da un società assicuratrice o intermediario finanziario che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il 30% del prezzo di vendita. Il giudice individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che rilascia la fideiussione.

**art. 574 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett t DL 83/2015**

## 7560

### Vendita con incanto: versamento del prezzo

Se il prezzo **non è depositato nel termine** stabilito nell'ordinanza, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e dispone un nuovo incanto.

Per le vendite disposte **a partire dal 27 giugno 2015**, nel caso di versamento rateizzato, il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicatario se non ha versato una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine. Con il medesimo decreto, il giudice:

- dispone la perdita delle rate già versate a titolo di multa;
- ordina il rilascio dell'immobile al custode da parte dell'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

*art. 587 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. u DL 83/2015*

## 7586, 7588

### Istanza di assegnazione

Per le vendite disposte **a partire dal 27 giugno 2015**, ogni creditore può presentare al giudice dell'esecuzione un'istanza di assegnazione dei beni pignorati quando la vendita non ha luogo (spariscono quindi i riferimenti all'incanto e alla mancanza di offerte).

Il **termine** per presentare istanza di assegnazione è di 10 giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita.

Il creditore nell'istanza di assegnazione deve offrire il pagamento di una somma di denaro non inferiore a quella necessaria per le spese di esecuzione e per i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente ed al prezzo, **che per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015**, è quello base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.

*art. 588 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. v DL 83/2015 e*

*art. 589 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. z DL 83/2015*

## 7590

### Provvedimento di assegnazione

Per le vendite disposte **a partire dal 27 giugno 2015**, se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte il giudice, verificata la presenza di una o più domande di assegnazione, provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.

Scompare il riferimento alla vendita con incanto, potendo quindi richiedersi l'assegnazione anche in caso di mancata vendita senza incanto.

*art. 590 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett aa DL 83/2015*

## 7592

### Rigetto o mancanza di domande di assegnazione

Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione può:

- 1) disporre l'**amministrazione giudiziaria** dei beni pignorati;
- 2) per le vendite disposte **a partire dal 27 giugno 2015**, pronunciare una **nuova ordinanza di vendita**, affinché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tali modalità possa aver luogo ad

un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato (ai sensi dell'art. 568 c.p.c. sost. dall'art. 13 c. 1 lett. o DL 83/2015).

In quest'ultimo caso il giudice può non modificare le condizioni di vendita ed emanare una nuova ordinanza affinché si disponga un nuovo incanto, oppure stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un **prezzo base**, che per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, deve essere inferiore al precedente fino al limite di 1/4. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto nelle forme previste per la vendita senza incanto.

Per le vendite disposte **a partire dal** 27 giugno 2015, se al **secondo tentativo** la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento il giudice pronuncia il decreto di trasferimento (art. 590 c. 2 c.p.c.).

**art. 591 c. 1, 2 e 3 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. bb DL 83/2015**

## **7568, 7574**

### **Vendita con incanto: delega delle operazioni di vendita**

Per le vendite disposte **a partire dal** 27 giugno 2015, il giudice dell'esecuzione **delega** le operazioni di vendita relative ai beni immobili pignorati a professionisti specificamente individuati dalla legge, **ad eccezione** del caso in cui, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di **procedere direttamente** alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti (*nota: l'art. 591 bis c.p.c. come modificato dal DL 83/2015 fa rinvio per l'eccezione al comma 2 dello stesso articolo, tuttavia esistendo già un comma 2, tale eccezione dovrebbe numerarsi comma 1 bis*).

Il professionista delegato deve svolgere alcuni adempimenti, tra cui:

- stabilire il **valore** dell'immobile, che **per le vendite disposte dal** 27 giugno 2015 deve essere corrispondente al valore di mercato a norma dell'art. 568 c. 1 c.p.c. sost. dall'art. 13 c. 1 lett. o DL 83/2015 (si noti che i criteri che l'esperto usa per determinare il valore di mercato sono indicati al comma 2 dell'art. 568 c.p.c. e che il valore dell'immobile è stimato dall'esperto ma è determinato dal giudice ai sensi dell'art. 568 c. 1 c.p.c.).
- provvedere sull'istanza di **assegnazione** ai sensi dell'art. 590 c.p.c. (modif. dall'art. 13 c. 1 lett. aa DL 83/2015) e, **per le vendite disposte dal** 27 giugno 2015, anche dell'art. 591 c. 3 c.p.c.

Per le vendite **disposte dal** 27 giugno 2015, il giudice, sentito l'interessato, dispone la **revoca della delega** delle operazioni di vendita, se non sono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.

**art. 591 bis c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. cc DL 83/2015**

## **7500, 7502**

### **Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto**

**A partire dal** 27 giugno 2015, la relazione di stima deve (oltre agli elementi indicati dal vecchio art. 173 bis disp.att. c.p.c.):

- indicare in caso di **opere abusive**, il controllo della possibilità di sanatoria (ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001) e gli eventuali costi della stessa; altrimenti la verifica della eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza è stata presentata, lo stato del procedimento, i costi e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso la verifica che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni per permettere

all'aggiudicatario di presentare istanza di condono (art. 40 c. 6 L. 47/85 o 46 c. 5 DPR 380/2001), specificando costo della sanatoria;

- verificare che i beni pignorati siano **gravati da censo**, livello e uso civico e se vi è stata affrancazione di tali pesi, o che il diritto sul bene del debitore sia di proprietà o derivante da uno dei suddetti titoli;

- indicare l'informazione sull'importo annuo delle **spese** fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate, anche se il relativo debito non è ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

Terminata la relazione, l'esperto deve **inviarne copia** ai creditori ed al debitore anche se non costituito, almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata (ai sensi dell'art. 569 c.p.c.) a mezzo PEC o, se ciò non è possibile, a mezzo fax o posta ordinaria.

**art. 173 bis disp.att. c.p.c. modif. dall'art. 14 c. 1 lett e DL 83/2015**

**7524, 7512**

### **Offerta di acquisto**

**A partire dal** 27 giugno 2015, il giudice (con l'ordinanza di vendita di cui all'art. 569 c. 3 c.p.c.) può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto, la prestazione della cauzione (ai sensi degli artt. 571, 579, 580 e 584 c.p.c.) possano avvenire con sistemi telematici di pagamento o con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale.

La **prestazione della cauzione** è consentita anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente.

La fideiussione è **rilasciata in favore** della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo PEC, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dalla norma sulle offerte d'acquisto (art. 571 c.p.c.).

**art. 173 quinquies disp.att. c.p.c. modif. dall'art. 14 c. 1 lett. e DL 83/2015**

---

## **e. Opposizione all'esecuzione**

**7720**

### **Opposizione all'esecuzione non ancora iniziata**

Per le **vendite disposte dal** 27 giugno 2015, in caso di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata (ossia, opposizione al precetto) il giudice, se il diritto della parte è contestato solo parzialmente, procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

**art. 615 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 c. 1 lett. dd DL 83/2015**



---

## B. Processo civile telematico (PCT)

### 2539, 2540

#### Atto introduttivo e primo atto difensivo: deposito telematico

Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti d'appello è **sempre ammesso** il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione. Dal 27 giugno 2015 quindi ogni cancelleria italiana deve accettare gli atti di citazione e le comparse di costituzione e risposta.

Il DL 83/2015 risolve un aspetto controverso della disciplina: in alcuni tribunali tali adempimenti erano ammessi in quanto autorizzati con apposito decreto, in quelli in cui il decreto non era intervenuto la giurisprudenza si era espressa ammettendo ma anche negando la legittimità del deposito telematico.

*art. 16-bis c. 1-bis DL 179/2012 introd. dall'art. 19 DL 83/2015*

### 2542

#### Soggetti legittimati al deposito

Legittimato al deposito, oltre al difensore è anche il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente.

*art. 16-bis c. 9-bis DL 179/2012 modif. dall'art. 19 DL 83/2015*

### 2032, 2040

#### Certificazione di conformità delle copie degli atti notificati

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale, quando **depositano** con modalità telematiche la **copia informatica**, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario oppure dagli avvocati in proprio (a norma della L. 53/94) **attestano la conformità** della copia al predetto atto.

La copia con l'attestazione di conformità **equivale** all'originale dell'atto notificato.

Le stesse regole si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.

Quando l'attestazione di conformità si riferisce:

- a) a **una copia analogica**: è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima;
- b) a una **copia informatica**: è apposta nello stesso documento informatico e può alternativamente:
  - essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di PEC mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente;
  - essere inserita nella relazione di notificazione, se la copia informatica è destinata alla notifica.

*art. 16-decies e art. 16-undecies DL 179/2012 introd. dall'art. 19 DL 83/2015 (nota: il decreto ha aggiunto l'art. 16-decies e undecies dopo l'articolo 16-octies, per cui non esiste l'art. 16-novies).*

**Editrice: IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE s.r.l.**

Strada 1, Palazzo F10 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

REALIZZAZIONE GRAFICA: Ipsoa - Francis Lefebvre Editore s.r.l.

© Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvres.r.l. 2015 - I diritti di traduzione, di riproduzione o di adattamento totale o parziale e con qualsiasi altro mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.